




SEDE
00187 ROMA
VIA LOMBARDIA 30
TEL. 06.420.359.1
FAX 06.484.704
e-mail: dpo.uilca@uilca.it
pagina web: www.uilca.it



UILCA – UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

Aderente a Union Network International - UNI
DIPARTIMENTO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'

Permessi per l'assistenza di familiari disabili



L. 104/92

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, Supplemento Ordinario n. 39)

L. 423/93

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi."

(Pubblicata in G.U. 27 ottobre 1993, n. 423)



L. 53/2000

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2000)

D.L. 151/2001

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93)

L. 289/2002

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)"
(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240)

D.L. 216/2003

"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"
(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2003)

L. 350/2003

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)"
(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 Dicembre 2003 - Supplemento ordinario n. 196)



AGEVOLAZIONI

I riposi, i permessi e i congedi, previsti dalle Leggi sopra citate, a favore dei lavoratori che assistono familiari disabili (**in maniera continuata**) **non sono subordinati alla mancanza di familiari in grado di assistere il portatore di handicap (Sentenza Consiglio di Stato n. 394-97), perché non è immaginabile che l'assistenza al disabile si fondi esclusivamente su quella familiare (Sentenza Corte Costituzionale n. 325-96)**, pertanto il fatto che nell'ambito del nucleo familiare della persona disabile si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario **non pregiudica il diritto del lavoratore a fruire dei riposi, permessi o congedi previsti dalla Legge 104-1992 e dal Dlgs. 151-2001 (Circolare INPS n. 90 del 23 Maggio 2007).**

Scomparso l'obbligo della convivenza (L. 53-2000 art.19), i permessi sono concessi anche a lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede la persona disabile – offrano un' **ASSISTENZA SISTEMATICA E ADEGUATA.**

A tal fine, in sede di richiesta, sarà prodotto:

- un " Programma di assistenza " a firma congiunta del Lavoratore richiedente e del familiare disabile (Circolare INPS n. 90-2007, comma 4);
- la verifica della sussistenza dei requisiti di **SISTEMATICITA' E ADEGUATEZZA** è un potere che compete esclusivamente al datore di lavoro (Circolare INPS n. 53-2008, comma 3).

REQUISITI NECESSARI

1) Riconoscimento di Handicap grave ai sensi della **Legge 104-92 art. 3, comma 3** da parte della competente Commissione ASL prevista dalla Legge 15-10-1990 n. 295 ; **tale riconoscimento produce i suoi effetti fino a quando una analoga (o superiore) Commissione ASL esprima un giudizio diverso.**

2) Per i portatori di **Sindrome di Down** basta il certificato del medico di base, corredato da cariotipo.

3) Per i **grandi invalidi di guerra** (o equiparati – grandi invalidi del Lavoro) basta la copia dell'attestato di pensione o del decreto di concessione (Circ. INPS n. 128 dell'11 Luglio 2003).

4) Non essere ricoverati a **tempo pieno** presso istituti specializzati, fatta eccezione per i ricoveri finalizzati ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo (**Circolare INPS n. 90 del 23-05-2007**).

TUTTAVIA i parenti o gli affini di un disabile, ricoverato a tempo pieno, hanno il diritto di fruire fino ad un massimo di 3 giorni (o l'equivalente in ore) al mese per portare il disabile ad effettuare visite mediche o terapie (specialistiche) **NON** effettuabili all'interno della struttura in cui sono ricoverati. Sussiste l'obbligo di attestazione dell'avvenuta visita da parte del medico.

Se il disabile è figlio (anche adottivo) minorenni del richiedente, competono i permessi descritti nelle tabelle sotto riportate; **STESSA COSA** se il disabile figlio (anche adottivo) maggiorenne **CONVIVE** col richiedente, in caso contrario deve sussistere il requisito dell'Assistenza Continuata (**Circ. INPS n.138-2001**).

La domanda deve essere presentata all'INPS e, in copia, al datore di lavoro.

Un lavoratore disabile (anche soltanto con il riconoscimento della Legge 104-1992, art 3, comma 1) con rapporto di lavoro sia pubblico che privato, e un lavoratore che assista un parente disabile (anche soltanto con il riconoscimento della Legge 104-92, art.3, comma 1), hanno il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso. (Legge 104-1992 , art. 33 , comma 5 e comma 6).

MINORI CON HANDICAP GRAVE

HANDICAP GRAVE	BENEFICIARIO	BENEFICIO
Minore fino a 1 Anno	Genitore	Possibile accumulo delle 2 ore per allattamento, con le 2 ore per assistenza disabili

Msg. INPS n. 011784 del 9 Maggio 2007

HANDICAP GRAVE	BENEFICIARIO	BENEFICIO
Minore fino a 3 anni non ricoverato a tempo pieno presso Istituti specializzati.	1) Un genitore anche adottivo. 2) Parente o affine entro il 3° grado. 3) Affidatario.	- Prolungamento dell'astensione facoltativa fino a 3 anni di vita del bambino. - 2 ore di permesso al dì fino al 36° mese.
Minore fra 3 e 17 Anni (3 < Minore < 18)	Come sopra o coniuge	3 giorni, frazionabili in permessi orari al mese di permesso retribuito per ogni familiare con handicap grave.

Msg. INPS n. 016866 del 28-06-2007



MAGGIORENNI CON HANDICAP GRAVE

HANDICAP GRAVE	BENEFICIARIO	BENEFICIO
Maggiorenne (Circ. n.138-2001) (Se figlio convivente del richiedente non esistono vincoli limitativi; in tutti gli altri casi valgono i limiti descritti a pag.4	Come sopra o coniuge	I permessi possono essere ripartiti fra 2 o più persone che si alternano nella assistenza all'handicappato.*

*(Messaggio della Direzione Centrale INPS del 12-02-2004, Dott. Guido Poletini).

Dlgs. 151-2001, art 53, comma 3. Non può essere obbligato a turni di notte.

In alternativa ai permessi succitati, **il coniuge convivente (Sentenza Corte Costituzionale n.158 / 18-04-07) , i genitori (i fratelli conviventi, in caso di loro morte o di loro totale inabilità – Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 16 Giugno 2005) e i figli conviventi (Sentenza Corte Costituzionale n.19 / 26-01-2009) di un handicappato** hanno diritto (complessivamente) a **24 MESI** di congedo retribuito (fino a un massimo di €. 43.276,13 annui) totalmente flessibile e parcellizzabile, **entro 60 giorni dalla richiesta** (Decreto Legislativo n. 151, art. 42 , comma 5 , così come modificato dalla **Legge 27-12-2003 n. 350 , art. 3 , comma 106)** .

LAVORATORI CON HANDICAP GRAVE

HANDICAP GRAVE	BENEFICIARIO	BENEFICIO
Lavoratore Handicappato grave	Il lavoratore stesso	- 3 giorni, frazionabili in 1/2 g., al mese di permesso retribuito. - 2 ore al giorno di permesso retribuito.



Permessi per l'assistenza di familiari disabili

Un lavoratore handicappato grave che fruisca per se stesso dei permessi previsti dalla Legge 104-92 (permessi orari frazionabili o 3 giorni al mese), ha il diritto di usufruire di ulteriori 3 giorni di permesso retribuito, per assistere un familiare handicappato (Circ. INPS n.53-2008, comma 6) e un familiare del malato al quale è assicurata la possibilità di assisterlo nelle cure ha il diritto di usufruire degli stessi permessi di cui gode il lavoratore handicappato grave; i permessi devono essere fruiti contestualmente da chi assiste e chi è assistito (**Circolare del Ministero del Lavoro N. 40 / 05 , Prot. 15 / V / 0021222 / 14.01.04.02 del 22 Dicembre 2005**).

I giorni di permesso non fruiti in un mese
non possono essere cumulati con quelli
spettanti in un mese successivo;
pertanto se non goduti **SONO PERDUTI**

VALIDITA' DELLA DOMANDA

In caso di handicap irreversibile la domanda è valida per sempre e decorre dal giorno successivo alla presentazione; nel caso di Handicap rivedibile la domanda è valida, dal giorno successivo alla presentazione fino alla comunicazione dell'avvenuta variazione di giudizio da parte ASL (**Circolare INPS n. 53-2008, comma 4**).

Nel caso che un RINNOVO di domanda (com'era previsto dalla Circ. n.. 80-1995) sia stato presentato all'INPS in ritardo rispetto alla data di revisione, e il lavoratore abbia fruito dei permessi prima della presentazione, tale fruizione deve essere considerata legittima.



CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

In attesa dell'esito della visita medica da parte della Commissione preposta, il lavoratore potrà fruire dei permessi previsti dalla Legge 104-92 presentando la ricevuta della domanda alla ASL e, un Certificato Medico Specialistico di una struttura pubblica (Circ. INPS n. 32/03-03-2006) in cui, oltre ad essere specificata la patologia da cui è affetto il portatore di handicap, **sia dichiarato che la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (oppure che esistono le condizioni previste dalla Legge 104-1992 Art.3 Comma 3).**

La suddetta certificazione provvisoria vale fino all'accertamento definitivo da parte della Commissione.

In caso di reiezione della domanda i permessi fruiti saranno trasformati in ferie o congedo non retribuito (Circolare INPS n.53-2008, comma 5).

RETRIBUZIONE

I permessi retribuiti previsti dall'articolo 33 della Legge 104-92 sono TOTALMENTE a carico dell'INPS (o di altro Istituto Previdenziale preposto) e sono equiparati a SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO (D.L. 216-2003), lo stesso vale per i permessi previsti dal D.L. 151-2001 art. 42, comma 5, quando non siano cumulati con il congedo parentale (Msg. INPS n. 7014 del 6 Marzo 2006).

Sono pertanto da considerarsi utili ai fini:

- della corresponsione della retribuzione incentivante,
- dell'attribuzione del buono pasto se utilizzati come permessi orari,
- della maturazione delle ferie,
- della maturazione di 13°, mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, etc.

La fruizione dei permessi da parte di un lavoratore in stato di handicap grave o di un lavoratore che assiste un familiare handicappato NON può comportare decurtazioni economiche di alcun genere, siano esse dirette, indirette (es. riduzione dei giorni di ferie o mancato riconoscimento ai buoni pasto) o differite nel tempo (riduzione dell'importo della liquidazione o della pensione) poiché, in tal caso "si configurerebbe una discriminazione illegittima a danno dei disabili e di chi li assiste".



Permessi per l'assistenza di familiari disabili

Quanto sopra vale sia nel settore privato che in quello pubblico. (Msg. INPS 36370 del 10-11-2004) che recepisce una comunicazione del Ministero del Lavoro, la quale recepisce i contenuti del Decreto Legislativo n.216 del 2003, il quale recepisce i contenuti di una Direttiva del Parlamento Europeo del 2000).

L'indennità relativa ai congedi straordinari (fino a 24 Mesi complessivi), previsti dal D.L. 151-2001 art. 42 comma 5, è corrisposta nella misura della **retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di 13° mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, etc.)** sempre che la stessa, rapportata a un anno, non superi il limite di €. €. 43.276,13 (nel 2009).

Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi (**Circolare INPS 15 Marzo 2001 n. 64 , comma 4**), l'indennità (pari alla retribuzione effettiva, oppure a quella inferiore connessa ai limiti massimi annui suddetti), è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

INCOMPATIBILITA'

I permessi previsti dalla Legge 104-1992 non possono essere fruiti nelle stesse giornate in cui vengono fruiti i congedi straordinari previsti dall'art.42 comma 5 del D.L. 151-2001, mentre possono essere fruiti alternativamente (da familiari aventi diritto) anche nel corso dello stesso mese (Circ. INPS n.53-2008, comma 7).

FRAZIONAMENTO DEI PERMESSI

In caso di frazionamento in ore, il massimale orario mensile di permessi viene determinato dal seguente algoritmo di calcolo :

Orario normale di lavoro settimanale

----- x 3 = ore mensili fruibili.
Numero dei giorni lavorativi settimanali (Msg. INPS n. 16866 – 28/06/07)

La presente elaborazione ha soltanto scopo divulgativo e non può essere citata come fonte di diritto

a cura di Andrea Zerbo – ex funzionario Inps

#

